

PATTO DI SERVIZIO

in attuazione del decreto legislativo 150/2015 e successive modifiche e integrazioni e DL 4/2019, convertito in legge (L. 26/2019), e del programma GOL

tra
AGENZIA PIEMONTE LAVORO
Centro per l'impiego di _____

e
La/il Sig.ra/Sig. Nome _____ Cognome _____
Codice fiscale: _____
Nato a _____ il _____
Residente a _____, via _____
Domiciliato a _____, via _____
Cellulare: _____
E-mail: _____

Percorso GOL:
Percorso GOL modificato:
Esito dell'assessment quantitativo

La lavoratrice/ Il lavoratore:

- ☐ percepisce ammortizzatore sociale (Naspi, Dis-coll)
- ☐ non percepisce ammortizzatore sociale
- ☐ partecipa al programma GOL
- ☐ beneficia del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL)
- ☐ beneficia dell'Assegno di inclusione (ADI)
- ☐ altro (per esempio beneficia di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro).

Servizi e misure di politica attiva del lavoro volte a favorire l'inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro e modalità di attuazione

Misura proposta da parte del CPI	Descrizione	Soggetto Erogatore	Appuntamento con il responsabile delle attività
.....			
.....			
.....			

Relativamente ai beneficiari di SFL e ADI:

Data sottoscrizione PAD/PADI

Indicazione delle Agenzie per il lavoro o enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi del lgs n.276/2003:

- 1)
- 2)
- 3)

Calendario contatti ordinari con il Responsabile delle attività

.....
.....

La lavoratrice/Il lavoratore si impegna:

- ad accettare gli obblighi e gli impegni definiti dal decreto legislativo 150/2015 e successive modifiche e integrazioni;
- se partecipa al programma GOL, ad accettare gli impegni e gli eventuali obblighi definiti in attuazione del programma, secondo le indicazioni della determina dirigenziale di Regione Piemonte

636/2022 e dai successivi atti, pubblicati anche sul sito web www.agenziapiemontelavoro.it;

- se partecipa al programma MIP-Mettersi in proprio, ad accettare gli impegni e gli eventuali obblighi e gli impegni previsti dalla partecipazione al programma, come definito dalla delibera della Giunta regionale 17-6461 del 2023 e dai successivi atti;
- a comunicare al Centro per l'impiego la variazione dei dati personali anagrafici, dei recapiti telefonici e di posta elettronica, l'inizio di un'attività autonoma o imprenditoriale, l'acquisizione di nuove competenze e altre informazioni utili ad aggiornare il proprio curriculum e/o a ridefinire il Patto;
- in caso di indisponibilità a partecipare agli incontri o alle iniziative in programma, a informare la persona responsabile delle attività o, in sua assenza, il Centro per l'impiego;
- a essere reperibile per ogni comunicazione del Centro per l'impiego all'indirizzo email e/o al numero di cellulare comunicato al momento della sottoscrizione del Patto;
- a leggere con attenzione e prendere atto delle regole specifiche contenute nelle sezioni A, B e C del presente Patto, di cui sono parti integranti e sostanziali.

Il Centro per l'impiego si impegna a:

- informare sulle opportunità di lavoro disponibili;
- offrire laboratori di orientamento di base;
- informare sulle offerte formative;
- promuovere la ricerca attiva di lavoro;
- indicare servizi di supporto alla ricerca dell'occupazione, all'autoimpiego o alla costituzione di impresa.

Il Centro per l'impiego potrà convocare la lavoratrice/il lavoratore agli appuntamenti anche via email, sms o messaggi istantanei.

Chi non si presenta agli appuntamenti previsti a causa di un giustificato motivo, entro il giorno successivo all'appuntamento, dovrà comunicare e documentare la motivazione dell'assenza al Centro per l'impiego o all'ente privato che lo accompagna nel percorso inviando una email alla casella info@delcpi.it di competenza.

In caso contrario, per i percettori di ammortizzatori sociali, saranno applicate le sanzioni previste in tema di condizionalità, ovvero l'insieme di norme che condiziona il percepimento di un beneficio alla partecipazione a iniziative di politica attiva del lavoro o formative. Le sanzioni previste dalle norme sulla condizionalità e le possibili cause di giustificato motivo sono descritte nelle sezioni A, B e C del presente Patto, di cui sono parti integranti e sostanziali.

In caso di partecipazione al programma GOL o al Programma MIP-Mettersi in proprio, anche enti privati accreditati per i servizi al lavoro e formativi contatteranno la lavoratrice/ il lavoratore per proporre, per esempio, orientamento specialistico, corsi di formazione, offerte di lavoro, offerte di tirocinio. Nel caso in cui la lavoratrice/ il lavoratore manchi agli appuntamenti o alle convocazioni o non accetti le proposte formative/lavorative/di politica attiva, potrà essere sanzionata su segnalazione degli enti privati se non ha comunicato e documentato un giustificato motivo agli enti stessi.

Le sanzioni sono descritte nelle sezioni A, B e C del presente Patto.

Le parti possono modificare o aggiornare il Patto di servizio anche in relazione alle mutate condizioni di chi ne beneficia.

Nel caso intervengano eventi che riguardano la fruizione di sostegni al reddito valgono le condizionalità e gli obblighi previsti dalla legge.

SEZIONE A

Decadenza dell'Assegno di inclusione-ADI (decreto-legge 48/2023, articolo 8, comma 6)

**Per chi beneficia dell'assegno di inclusione (ADI) e del Supporto
per la formazione e il lavoro (SFL), secondo il decreto-legge
48/2023 convertito in legge 85/2023**

SANZIONI

Il nucleo familiare che riceve l'Assegno di inclusione (ADI) perde il beneficio (secondo quanto prevede il **decreto-legge 48/2023, articolo 8, comma 6**) se **un componente del nucleo**, vincolato agli obblighi indicati nell'articolo 6:

- a) **non si presenta** ai servizi sociali o al servizio per il lavoro competente nella data fissata, senza comunicare e documentare un giustificato motivo;
- b) **non sottoscrive** il Patto per l'inclusione o il Patto di servizio personalizzato (indicato all'articolo 4), con l'eccezione dei casi che prevedono un esonero;
- c) **non partecipa**, senza comunicare e documentare un giustificato motivo, alle iniziative formative, di riqualificazione o ad altre iniziative di politica attiva o di attivazione (comunque siano denominate), in cui i servizi per il lavoro l'hanno inserito, secondo quanto prevede il Patto di servizio personalizzato, o non rispetta gli impegni concordati con i servizi sociali nell'ambito del percorso personalizzato, o non frequenta regolarmente un percorso di istruzione degli adulti di primo livello, previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 263 del 29 ottobre 2012, o comunque funzionale all'adempimento dell'obbligo di istruzione;
- d) **non accetta**, senza comunicare e documentare un giustificato motivo, un'offerta di lavoro, secondo quanto prevede il decreto legge 48/2023 all'articolo 9.

La sospensione del beneficio previsto dall'Assegno di inclusione (ADI) interviene se ogni 90 giorni la lavoratrice /Il lavoratore non si presenta al CPI per confermare la propria attivazione.

Per espressa indicazione del decreto-legge 48/2023 all'articolo 12, **a chi beneficia del Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) si applicano le stesse sanzioni** di decadenza che valgono per l'Assegno di inclusione (ADI) indicate sopra, come prevede il decreto-legge 48/2023 all'articolo 8 comma 6.

La sospensione del beneficio previsto dal Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) interviene se ogni 90 giorni la lavoratrice /Il lavoratore non conferma, anche in via telematica, le attività indicate nel Patto.

Come previsto dalla nota del ministero del Lavoro 3374/2016 **il giustificato motivo ricorre in caso di:**

- a) documentato stato di malattia o di infortunio;
- b) servizio civile o di leva o richiamo alle armi;
- c) stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;
- d) citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell'ordine di comparire da parte della magistratura;
- e) gravi motivi familiari documentati e/o certificati;
- f) casi di limitazione legale della mobilità personale;
- g) ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca alla lavoratrice /al lavoratore di presentarsi agli uffici, senza possibilità di alcuna valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte sua.

Il giustificato motivo deve essere comunicato entro il giorno successivo al Centro per l'impiego tramite e-mail o all'ente privato accreditato con le modalità indicate dall'ente stesso.

SEZIONE B

Regime sanzionatorio per i percettori di Ammortizzatori sociali in assenza di rapporto di lavoro.

**Per chi riceve Naspi, Dis-coll,
secondo il decreto legislativo 150/2015**

Se chi lavora beneficia di una forma di sostegno al reddito, come l'Assicurazione sociale per l'impiego (legge 92/2012, articolo 2), la Nuova assicurazione sociale per l'impiego-**Naspi**, l'Indennità di disoccupazione per lavoratrici e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata-**Dis-coll** (decreto-legge 22/2015, articoli 1 e 15), accetta espressamente gli obblighi e rispetta gli impegni previsti dal decreto legislativo 150/2015.

In particolare, si impegna a:

- partecipare alla definizione della/e misura/e di politica attiva;
- rispettare lo svolgimento delle misure di politica attiva del lavoro concordate;
- partecipare con frequenza ordinaria ai contatti con il personale del Centro per l'impiego per verificare l'esito delle singole azioni e lo stato di attuazione complessivo del percorso concordato;
- partecipare alle eventuali ulteriori convocazioni da parte del Centro per l'impiego nei giorni feriali, con un preavviso di almeno 24 ore e non più di 72 ore;
- dimostrare la ricerca attiva del lavoro attraverso contatti periodici programmati con il personale del Centro per l'impiego;
- partecipare a iniziative e laboratori per rafforzare le competenze nella ricerca attiva di lavoro come, per esempio, la stesura del curriculum e la

preparazione per sostenere il percorso di selezione, colloqui di lavoro o altre iniziative di orientamento;

- accettare offerte di lavoro congrue, secondo il decreto legislativo 150/2015, all'articolo 25, e il decreto ministeriale 42/2018. **Per le persone con disabilità** e per quelle che ricadono nei casi definiti dalla legge 68/1999, il posto di lavoro offerto deve corrispondere ai requisiti professionali e alle disponibilità dichiarate all'atto di assunzione;
- comunicare tempestivamente al Centro per l'impiego la variazione di domicilio (entro cinque giorni lavorativi), l'inizio di un corso di formazione o di un'attività lavorativa occasionale o autonoma, e ogni altra variazione che possa incidere sull'immediata disponibilità allo svolgimento e alla ricerca di un'attività lavorativa;
- dichiarare di voler ricevere qualsiasi comunicazione all'indirizzo di posta elettronica e/o al numero di cellulare comunicati al momento della sottoscrizione del Patto.

SANZIONI

Non rispettare quanto previsto nel Patto di servizio, per chi beneficia di strumenti di sostegno al reddito, come l'Assicurazione sociale per l'impiego (legge 92/2012, articolo 2), la Nuova assicurazione sociale per l'impiego-**Naspi**, l'Indennità di disoccupazione per lavoratori e lavoratrici con rapporto di collaborazione coordinata-**Dis-coll** (decreto legislativo 22/2015, articoli 1 e 15), comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 150/2015, articolo 21, comma 7. Cioè:

- a) in caso di mancata presentazione alle convocazioni o agli appuntamenti senza giustificato motivo (decreto legislativo 150/2015, articolo 20, commi 1-2, lettera d, articolo 21, commi 2 e 6):
 - 1) decurtazione di un quarto di una mensilità, alla prima mancata presentazione;

- 2) decurtazione di una mensilità, alla seconda mancata presentazione;
 - 3) decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;
- b) in caso di mancata partecipazione alle iniziative di orientamento senza giustificato motivo (decreto legislativo 150/2015, articolo 20, comma 3, lettera a), le conseguenze sono quelle previste nel punto precedente (a) (decreto legislativo 150/2015, articolo 21, comma 7, lettera a);
- c) in caso di mancata partecipazione in assenza di giustificato motivo a iniziative di carattere formativo, di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione (decreto legislativo 150/2015, articolo 20, comma 3, lettera b, e articolo 26):
- 1) decurtazione di una mensilità, alla prima mancata partecipazione;
 - 2) decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione;
- d) in caso di mancata accettazione senza giustificato motivo di un'offerta di lavoro congrua (decreto legislativo 150/2015, articolo 25), interviene la decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.

In caso di decadenza dallo stato di disoccupazione per i motivi sopraindicati non è possibile registrarsi di nuovo prima di due mesi (decreto legislativo 150/2015, articolo 21, comma 7, e articolo 23, comma 4).

Per le persone iscritte nelle liste del Collocamento mirato si applicano le sanzioni indicate nel decreto legislativo 150/2015 (articolo 21, commi 7-9) invece di quelle previste dalla legge 68/1999 (articolo 10, comma 6).

La lavoratrice/Il lavoratore destinataria/o di provvedimenti di decurtazione e decadenza della prestazione, o di decadenza dallo stato di disoccupazione, può presentare ricorso al Comitato per i ricorsi di

condizionalità c/o Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Direzione generale delle politiche attive del lavoro (ex Divisione 5 Anpal) entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento.

Nel caso in cui il ricorso venga respinto, entro 60 giorni può presentare ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo competente, oppure entro 120 giorni può presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il giustificato motivo ricorre in caso di:

- a) stato di malattia o di infortunio documentato;
- b) servizio civile o di leva o richiamo alle armi;
- c) stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;
- d) citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell'ordine formale di comparizione da parte della magistratura;
- e) gravi motivi familiari documentati e/o certificati;
- f) casi di limitazione legale della mobilità personale;
- g) ogni altro comprovato impedimento oggettivo per o causa di forza maggiore: cioè, ogni fatto o circostanza che impedisca alla lavoratrice/al lavoratore di presentarsi presso gli uffici, senza possibilità di alcuna valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte sua.

Con riferimento al rifiuto dell'offerta di lavoro congrua, il giustificato motivo ricorre nei casi indicati alle lett. a, b, c, e, f, del paragrafo precedente e, in caso di ogni comprovato impedimento oggettivo o per causa di forza maggiore, documentati o certificati, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca alla lavoratrice/al lavoratore di accettare l'offerta di lavoro congrua.

Il giustificato motivo deve essere comunicato entro il giorno successivo al Centro per l'impiego tramite e-mail o all'ente privato accreditato con le modalità indicate dall'ente stesso.

SEZIONE C

Regime sanzionatorio per i percettori di Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

(Per chi riceve CIGS)

Come previsto dall'art 25-ter del d.lgs 148/2015 e s.m.i, le lavoratrici/i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinaria per mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e in connessione con la domanda di lavoro espressa dal territorio, partecipano a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione.

La mancata partecipazione senza giustificato motivo alle iniziative di cui sopra comporta l'irrogazione di sanzioni che vanno dalla decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale fino alla decadenza dallo stesso, secondo le modalità e i criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il giustificato motivo ricorre in caso di:

- a) stato di malattia o di infortunio documentato;
- b) servizio civile o di leva o richiamo alle armi;
- c) stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;
- d) citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell'ordine formale di comparizione da parte della magistratura;
- e) gravi motivi familiari documentati e/o certificati;
- f) casi di limitazione legale della mobilità personale;

g) ogni altro comprovato impedimento oggettivo per o causa di forza maggiore: cioè, ogni fatto o circostanza che impedisca alla lavoratrice /al lavoratore di presentarsi presso gli uffici, senza possibilità di alcuna valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte sua

Il giustificato motivo deve essere comunicato entro il giorno successivo al Centro per l'impiego tramite e-mail o all'ente privato accreditato con le modalità indicate dall'ente stesso.

Luogo _____ **Data** _____

**La lavoratrice/Il lavoratore che
Sottoscrive il Patto**

Centro per l'impiego

Dichiaro/a di essere a conoscenza che i dati sopra riportati sono trattati per le finalità di interesse pubblico, ed in particolare a quelle previste dal D.Lgs. 150/2015 e s.m.i. e dal D.L. 4/2019 convertito in L. 26/2019, Programma GOL consultabile sul sito istituzionale di APL al seguente indirizzo:

<https://agenziapiemontelavoro.it/privacy-policy> (3 e 16)

oltre che disponibile in formato cartaceo presso gli uffici. Per maggiori informazioni scrivere a: dpo@agenziapiemontelavoro.it.

Luogo _____ **Data** _____

La lavoratrice/Il lavoratore che sottoscrive il Patto